



COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

(Provincia di Trento)

Verbale di Deliberazione del Consiglio comunale

n. **63** dd. **25-11-2014**

OGGETTO: L.P. 9 luglio 1993 N. 16 e ss.mm. e ii. Affidamento a Trentino Trasporti Esercizio spa del servizio di trasporto pubblico urbano fino al 30 giugno 2016 ed approvazione dell'atto di indirizzo per la definizione del disciplinare del servizio.

Il giorno **25-11-2014** alle ore 19:00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale:

OSS EMER ROBERTO	Sindaco	Presente
BEBER SANDRO	Consigliere	Presente
CASAGRANDE DANIELA	Assessore	Presente
DEMOZZI FRANCO	Assessore	Presente
GRETTER BENIAMINO	Consigliere	Presente
LAZZERI ANNAMARIA	Presidente	Presente
LAZZERI DANIELE	Consigliere	Presente
LEONARDELLI ANGELA	Assessore	Presente
MARCHESINI RAFFAELE	Consigliere	Presente
MORELLI MARCO	Consigliere	Presente
NEGRIOLLI MASSIMO	Assessore	Presente
NISCO RENATO	Consigliere	Presente
OSLER MARCO	Consigliere	Presente
PAOLI SERGIO	Assessore	Presente
PIZZO PAOLO	Consigliere	Assente Giustificato
ROAT MARIO	Consigliere	Assente Ingustificato
SARTORI STEFANO	Consigliere	Presente
TAFFARA MARINA	Consigliere	Presente
TEDESCO MARIA	Consigliere	Presente
TESSADRI RENATO	Consigliere	Presente
VALCANOVER ROBERTO	Consigliere	Presente
ZANEI WALTER	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario Generale: Giuseppe Dolzani. .

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente Annamaria Lazzeri assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta del relatore riguardante l'oggetto;

rilevato che, ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n° 3/L sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto ha espresso i pareri di competenza:

- il Dirigente della Direzione Mobilità Urbana, Tutela Ambiente e Risparmio Energetico, Luca Paoli, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica amministrativa in data 17.11.2014;
- il Responsabile del Servizio Finanziario, Giuseppe Dolzani, parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile in data 18.11.2014;

premesso che:

- il servizio di trasporto pubblico urbano si svolge, sul territorio comunale, secondo la modalità su gomma (autobus));

- l'attuale gestore del servizio è Trentino trasporti esercizio S.p.A., società a capitale interamente pubblico nata dalla separazione, perfezionata nel 2008, tra proprietà dei mezzi e delle infrastrutture funzionali al servizio, rimasta in capo a Trentino Trasporti S.p.A., ed erogazione del servizio;

- Trentino trasporti esercizio S.p.A. costituisce lo strumento di sistema della pubblica amministrazione del Trentino (ex art. 33, L.P. 16 giugno 2006 n. 3 e ss. mm e ii.) per la gestione del trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano; essa possiede i requisiti per l'affidamento diretto di servizi pubblici secondo il modello in house providing, in conformità all'ordinamento comunitario e secondo la normativa provinciale di riferimento (L.P. 17 giugno 2004, n. 6 e ss.mm., art. 10 comma 7 lett. d)) poiché:

- a) è partecipata interamente da enti pubblici;
- b) svolge la propria attività esclusivamente con gli enti soci e affidanti;
- c) gli enti soci e affidanti esercitano su di essa un controllo analogo a quello esercitato sulla propria organizzazione interna; in particolare l'effettività del controllo è garantita dalla previsione, nella convenzione per la governance, di apposite sedi di coinvolgimento di tutti i soci pubblici nella supervisione sulla gestione della società (assemblea di coordinamento e comitato di indirizzo);

- il Comune di Pergine Valsugana ha aderito a Trentino trasporti esercizio con deliberazione del Consiglio comunale di data 3.12.2008 n. 68, tramite acquisto a titolo gratuito dalla Provincia Autonoma di Trento di n. 557 azioni; con la medesima deliberazione ha approvato la convenzione di governance;

ricordato che l'organizzazione del servizio di trasporto pubblico sul territorio comunale ha avuto, nell'ultimo quinquennio, il seguente sviluppo:

- con deliberazione consiliare n° 14 dd. 06.03.2008 il Comune di Pergine Valsugana ha istituito il servizio pubblico locale di trasporto urbano, approvato l'accordo di programma per la gestione transitoria e sperimentale del servizio fino al 31.12.2008, avvalendosi della società Trentino Trasporti S.p.A.;
- con deliberazione consiliare n° 68 dd. 03.12.2008 è stata affidata alla società Trentino Trasporti Esercizio S.p.A., per il periodo 01.01.2009 - 30.06.2009, la gestione del servizio di trasporto urbano di Pergine Valsugana e si è rinviato a successivo specifico provvedimento consiliare, l'approvazione del disciplinare relativo al definitivo affidamento "in house" del servizio;

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 dd. 30.06.2009 è stato approvato il disciplinare di servizio, affidato il servizio pubblico di trasporto urbano alla Società Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. dal 01.07.2009 al 31.12.2011, ed è stata concessa l'effettuazione del servizio in subappalto, nei limiti del 30% del contratto provinciale;
- con deliberazione consiliare n. 52 dd. 10 novembre 2011 è stata affidata alla sopra citata società la gestione del servizio di trasporto urbano per il periodo 1° gennaio 2012 – 31 dicembre 2013;
- con deliberazione consiliare n. 78 dd. 23.12.2013 è stata disposta la proroga del servizio fino al 31 dicembre 2014;
- il servizio è stato affidato direttamente alla Società ai sensi della normativa provinciale in materia di servizi pubblici locali (L.P. 6/2004 e ss.mm.), in quanto trattasi di Società a capitale pubblico, sulla quale gli enti pubblici soci esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, attraverso l'assemblea di coordinamento e il comitato di indirizzo, e che realizza la parte più importante della propria attività con gli enti pubblici che la controllano (cosiddette "Società in house");

rilevato pertanto che, in vista della prossima scadenza, occorre assumere una decisione circa la gestione del trasporto pubblico urbano di cui il Comune è titolare, al fine di garantire la continuità dei servizi;

richiamata la normativa provinciale di riferimento e segnatamente:

- la L.P. 9 luglio 1993, n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento) la quale, all'art. 46 comma 1-bis dispone che la Provincia e i Comuni titolari del servizio di trasporto pubblico urbano affidano la gestione delle reti e l'erogazione del servizio secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 7 della LP 6/2004 recante disposizioni generali in materia di servizi pubblici rientranti nelle materie di competenza provinciale;

- l'art. 10, comma 7 della citata LP 6/2004 che consente l'affidamento, alternativamente:

a) a soggetti individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica e per periodi determinati, in rapporto anche agli investimenti che il soggetto affidatario deve realizzare, comunque non superiori a trent'anni;

b) a soggetti individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure a evidenza pubblica aventi ad oggetto solo l'affitto d'azienda, per periodi determinati secondo quanto previsto dalla lettera a);

c) direttamente a società di capitali a capitale misto pubblico e privato nelle quali il socio privato venga scelto, con specifico riferimento alla concessione e alle attività previste dal piano industriale, attraverso l'espletamento di gare con procedure a evidenza pubblica, attribuendogli una partecipazione non inferiore al 40 per cento per un periodo da determinarsi secondo quanto previsto dalla lettera a);

d) direttamente a società di capitali a capitale pubblico, a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;

e) direttamente ad aziende pubbliche o a enti pubblici economici costituiti dagli enti titolari del servizio secondo i rispettivi ordinamenti e che realizzino la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici di riferimento;

accertato che, a seguito dell'abrogazione referendaria dell'art. 23-bis del D.L. 112/2008 convertito dalla L. 133/2008 e s. m. e i. e la successiva declaratoria di incostituzionalità dell'art. 4 del D.L. 138/2011 convertito dalla L. 148/2011 e ss.mm. e ii. (sentenza Corte costituzionale n. 199/2012), la normativa provinciale risulta allineata a quella nazionale

e comunitaria nell'ammettere, per i servizi pubblici locali a rilevanza economica, l'auto-produzione ed in particolare il ricorso al modello in house providing al pari delle altre forme gestionali, ricorrendone i presupposti;

dato atto tuttavia, come affermato dal Consiglio di Stato, sez. IV, 11/2/2013 n. 762 che "la scelta dell'ente locale sulle modalità di organizzazione dei servizi pubblici locali, ed in particolare l'opzione tra modello in house e ricorso al mercato, deve basarsi sui consueti parametri di esercizio delle scelte discrezionali, vale a dire:

- valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti;
- individuazione del modello più efficiente ed economico;
- adeguata istruttoria e motivazione;"

dato atto, inoltre, che la scelta della forma di gestione deve essere effettuata tenuto conto delle caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento (art. 10 comma 7 LP 6/2004 cit.);

ricordato che la L.P. 3/2006, all'art. 13 comma 6 prevede che il trasporto pubblico locale debba essere organizzato per ambiti territoriali ottimali, individuando all'art. 13-bis per il servizio extraurbano, gestito dalla Provincia Autonoma di Trento, un ambito unico coincidente con l'intero territorio provinciale;

atteso che nel corso dell'ultimo triennio gli Enti affidanti (Comuni e Provincia Autonoma di Trento) hanno di fatto operato per allineare le varie scadenze degli affidamenti, nella prospettiva di poter assumere congiuntamente una decisione sulla futura modalità di gestione nella convinzione che il trasporto pubblico vada gestito unitariamente sull'intero bacino provinciale, consapevoli che l'ambito unico consente di conseguire dei benefici sia in termini organizzativi, di servizio che economici;

rilevato infatti che:

- il servizio di trasporto pubblico urbano risulta fortemente integrato con le linee di trasporto extraurbano, gestito dal 1° gennaio 2009 da Trentino trasporti esercizio S.p.A.;

- alcune importanti linee di trasporto pubblico urbano si integrano ed in alcuni casi si sovrappongono a quelle del trasporto extraurbano per quanto riguarda il tragitto, le fermate e l'utilizzo delle relative pensiline e piazzole; ciò comporta l'opportunità di garantire un unico documento di trasporto, la necessità di coordinare le corse e gli orari di fermata tra trasporto urbano ed extraurbano e di disciplinare l'utilizzo delle fermate;

- la gestione del servizio da parte di un unico gestore sul territorio provinciale consente di ottenere delle economie di scala grazie all'ottimizzazione dell'allocatione dei mezzi e alla conseguente minimizzazione del numero dei veicoli di riserva, seguendo tra l'altro quella che è la tendenza in atto anche in altre Regioni fra le quali Friuli - Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Emilia - Romagna e Piemonte, in modo da poter contare su un sistema integrato in termini di politica del servizio, di gestione, di tariffazione e bigliettazione;

riscontrato che il servizio è stato finora erogato da Trentino trasporti esercizio garantendo adeguati livelli di qualità, come dimostrano gli esiti:

a) delle indagini di customer satisfaction;

b) dell'indagine c.d. "mystery client" condotta dalla società SCS Consulting di Bologna in collaborazione con ASSTRA a partire dal 2010; per quanto riguarda l'indice di performance complessiva sul servizio urbano Trentino trasporti esercizio si è classificata nel 2010 al 1° posto su un panel di 12 gestori di altrettante città italiane; nel

2011 al 2° posto su 29; nel 2012, al 1° posto su 31; nel 2013, si è classificata nuovamente al 1° posto assoluto tra le 25 aziende indagate, costituendo la best practice; le aree di indagine che segnano una valutazione superiore rispetto al campione sono fermate e linee, le aree in linea con il campione o di poco superiori sono punti vendita, call center e sito web;

evidenziato peraltro che la conferma della modalità di gestione in house, in alternativa al ricorso al mercato, opzione allo stato attuale privilegiata per le sopra ricordate motivazioni, non può prescindere da valutazioni circa l'efficienza e l'economicità della gestione;

dato atto che negli ultimi anni la gestione di Trentino Trasporti esercizio ha fatto registrare una riduzione dei costi della produzione la cui dinamica non dipende da fattori esogeni (come ad es. la componente di costo del carburante, il cui aumento è strettamente connesso all'andamento del prezzo del petrolio);

rilevato che è ora importante agire sul fronte del costo del personale, la cui incidenza sul totale dei costi della produzione è pari a circa il 60%;

dato atto, in proposito, che unitamente alla Provincia ed agli altri Enti affidanti, è stato portato avanti in questi anni un percorso di analisi comparativa con altre aziende del settore quale completamento delle analisi nazionali dell'ASSTRA (associazione delle aziende italiane di trasporto pubblico locale) le quali affiancano alla comparazione del costo standard - che risulta allineato a quello nazionale e il cui incremento negli ultimi anni è inferiore rispetto all'andamento della divisione trasporti del paniere Istat - altri elementi di approfondimento;

rilevato che le analisi di benchmarking effettuate confermano la necessità, per migliorare l'efficienza e l'economicità della gestione, di pervenire a:

- una riduzione del costo trazione;
- un più elevato coefficiente di produttività degli agenti;

accertato, riguardo al primo aspetto, che la Giunta provinciale, con deliberazione n. 1680 del 29 settembre 2014, ha disposto un finanziamento cospicuo (circa 30 milioni di euro complessivi) a favore di Trentino Trasporti S.p.A. per l'acquisto nel triennio 2015-2017 di n. 138 nuovi autobus, di cui 43 per il servizio urbano e, tra questi, 22 alimentati a metano; l'incremento del parco mezzi a metano, oltre ai vantaggi sul piano ambientale, consentirà di conseguire dei risparmi di spesa sul costo del carburante;

ritenuto, per quanto attiene al secondo aspetto, che un incremento di produttività del personale possa essere recuperato mediante la rivisitazione di alcuni istituti contrattuali di secondo livello, per i quali esiste un margine di trattativa;

preso atto che alcune proposte in tal senso sono state elaborate nella seduta del 13 giugno u.s. dal Comitato di Indirizzo, organo che in base alla convenzione di governance svolge le funzioni di direttiva, indirizzo e controllo dei soci sull'attività della società anche con riferimento ai piani strategici ed industriali;

tenuto conto che, in esito a specifica informazione alle OO.SS. a cura dell'Assessore provinciale competente, nonché di ulteriori incontri sul tema, le sigle sindacali rappresentative della maggioranza dei lavoratori iscritti hanno ritenuto di accedere

all'ipotesi di condivisione dell'assetto organizzativo e contrattuale proposto dal Comitato di indirizzo, mediante sottoscrizione in data 3 luglio u.s. di un'intesa con l'Azienda;

preso atto che, non avendo avuto efficacia la consultazione referendaria svoltasi presso gli iscritti per l'attuazione dell'intesa citata, la società in data 14 ottobre 2014 ha proceduto alla disdetta unilaterale mediante comunicazione immediata alle OO.SS., di alcuni accordi collettivi aziendali aventi ad oggetto, in particolare, l'istituto c.d. "di agente unico", (24 minuti non lavorati ma retribuiti) e i tempi di percorrenza delle linee urbane e sosta al capolinea;

dato atto, in particolare, che il recupero di produttività degli agenti e la riorganizzazione dei turni di lavoro consentirà di assorbire i maggiori costi dello spostamento della rimessa degli autobus urbani da Via Marconi a Via Innsbruck, programmato per inizio 2015; tale trasferimento, frutto in *primis* di una scelta di natura urbanistica, consentirà di razionalizzare la logistica oltre ad agevolare il rifornimento dei mezzi a metano, vista la prossimità del distributore;

atteso che, in un'ottica di razionalizzazione e maggiore efficienza, dal corrente anno si è optato per la nomina nei consigli di amministrazione di Trentino trasporti S.p.A. e Trentino trasporti esercizio S.p.A. degli stessi membri; tale decisione ha comportato, oltre ad una migliore circolazione delle informazioni tra le due società, un risparmio di spesa;

vista la deliberazione della Giunta provinciale d.d. 14.7.2014 n. 1194 con la quale è stato disposto l'affidamento in house dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2019 a Trentino trasporti esercizio dei servizi di trasporto ferroviario sulla ferrovia Trento-Malé ed in quota parte sulla ferrovia della Valsugana, nonché dei servizi di trasporto extraurbano su gomma, dando indicazione vincolante alla società di procedere alla completa attuazione, entro dicembre 2014, di quanto previsto dal Comitato di indirizzo di Trentino trasporti esercizio nella ricordata riunione del 13 giugno 2014, anche eventualmente a prescindere dalle procedure dei contratti aziendali;

atteso che il percorso volto al recupero di produttività e di ulteriore efficienza ed economicità della gestione è ancora in atto e che dunque appare più opportuno, considerato anche l'imminente termine della consiliatura in corso, limitare temporalmente l'affidamento del servizio ad un periodo di un anno e mezzo, ossia al tempo presumibilmente necessario per offrire agli enti affidanti un quadro completo di analisi e dati a sostegno della scelta sulla futura modalità di gestione;

dato atto che l'affidamento per un periodo di un anno e mezzo è stato concordato e condiviso dagli altri Comuni che affidano il servizio di trasporto urbano;

ritenuto quindi che sussistono i presupposti per procedere all'affidamento diretto (in house) a Trentino Trasporti esercizio dei servizi di trasporto pubblico urbano su gomma per il periodo dal 1° gennaio 2015 al 30 giugno 2016 a Trentino trasporti esercizio S.p.A.;

atteso che la scelta futura di un eventuale affidamento mediante gara nelle forme della gara unica su ambito provinciale ovvero di una gara per il solo servizio di trasporto urbano del Comune di Pergine Valsugana o in house è rimessa all'esclusiva decisione del prossimo Consiglio comunale sulla base di espressa valutazione comparativa delle diverse possibilità in termini di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza;

accertato che l'affidamento a Trentino trasporti esercizio dei citati servizi è conforme alla normativa in vigore, sopra richiamata:

riscontrato che il servizio è stato svolto sinora in modo regolare ed adeguato e che nell'erogazione dello stesso la società ha garantito margini di elasticità tali da soddisfare tempestivamente le richieste modificative connesse ad eventi straordinari ed imprevedibili;

atteso che i rapporti con la società sono regolati in base ad un disciplinare, redatto in conformità agli indirizzi fissati dal Consiglio comunale con la deliberazione di affidamento del servizio, che prevede, tra l'altro, precisi obblighi di servizio e standard di qualità;

dato atto quindi che è necessario approvare le linee di indirizzo per il nuovo periodo di affidamento confermando, nella sostanza, quelle vigenti confluite nel disciplinare n. prot. 43985/161 A.P. sottoscritto in data 19 dicembre 2011;

preso atto dei contenuti dell'atto di indirizzo, che riguardano in sintesi:

- a. la durata dell'affidamento;
- b. le azioni finalizzate allo sviluppo del trasporto, sia sul fronte della domanda che dell'offerta del servizio;
- c. le direttive per la società, con particolare riferimento al piano di efficientamento della gestione;
- d. gli oneri della società, con indicazione dei principi che dovranno essere osservati nell'erogazione del servizio agli utenti;
- e. le indicazioni in merito al miglioramento continuo della qualità del servizio e alla soddisfazione dell'utenza;
- f. le prescrizioni relative ai mezzi e alle attrezzature da utilizzare per il servizio;
- g. le indicazioni circa gli affidamenti a terzi;
- h. il rinvio alla disciplina tariffaria stabilita dall'amministrazione comunale;
- i. la regolamentazione dei rapporti economico-finanziari;
- l. i compiti di indirizzo, controllo, vigilanza da parte del Comune e gli obblighi di rendicontazione e informazione da parte della Società;

rilevato che, per ciò che concerne gli aspetti di natura economica e finanziaria, il Comune, per l'espletamento del servizio di trasporto pubblico urbano, erogherà alla società un contributo in conto esercizio derivante dalla differenza tra costo del servizio a cui va aggiunto il canone di affitto per l'utilizzo dei mezzi (di proprietà di Trentino trasporti S.p.A.), e le entrate. Il costo del servizio verrà determinato moltiplicando la percorrenza chilometrica effettivamente svolta (circa 157.000 km) per il costo standard come definito annualmente dal Comitato di indirizzo (pari ad euro 3,523 per il 2014) per la parte di servizio svolta direttamente da Trentino Trasporti Esercizio spa, mentre per la parte delle corse in sub affidamento sovrapposte o meno a quelle scolastiche per il costo definito annualmente (per il 2014 pari rispettivamente ad € 1,80 e € 3,20), o per il costo di solo rotolamento (pari al costo standard al netto del costo del personale). Il canone di affitto annuo è stato quantificato per il 2014 in Euro 5.487,00 e verrà aggiornato al tasso programmato di inflazione nonché riparametrato in base alla durata del periodo di affidamento;

visti:

- la Legge provinciale 17 giugno 2004 n. 6 e s.m., ed in particolare l'art. 10;

- la Legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 e ss. mm e ii., ed in particolare gli artt. 13 e 13-bis;
 - la Legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 e s.m.;
 - il Regolamento CE del Parlamento e del Consiglio n. 1370/2007;
 - il Codice Civile;
 - il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25;

 - il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L;

 - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 di data 09.04.2014 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, della Relazione previsionale e programmatica e del Bilancio pluriennale 2014-2016;

 - il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 6 luglio 2001, esecutivo il 27 agosto 2001 e ss.mm.;

 - lo Statuto Comunale adottato con deliberazione consiliare n° 55 dd. 28.11.2006 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 22.07.2014;

 - il Regolamento del Consiglio comunale approvato con deliberazione consiliare n° 13 dd. 5 marzo 2008 e s.m.;
- con n° 20 voti favorevoli, n° 0 voti astenuti e n° 0 voti contrari, su n° 20 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese mediante voto elettronico;

DELIBERA

1. di affidare a Trentino trasporti esercizio S.p.A., per le motivazioni espresse in premessa, la gestione del servizio di trasporto pubblico urbano su gomma fino al 30 giugno 2016;
2. di approvare l'atto di indirizzo per il disciplinare della gestione del servizio nel testo allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che potrà essere perfezionato con gli elementi di dettaglio da parte degli organi competenti all'approvazione, i quali provvederanno altresì agli adempimenti di natura contabile;
3. di individuare nel Dirigente della Direzione Mobilità Urbana Tutela Ambiente e Risparmio Energetico il responsabile del procedimento di cui alla presente deliberazione.
4. di dare atto che la presente delibera diventerà esecutiva decorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

*** ** * ** ***

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Alla presente deliberazione sono uniti:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter pubblicazione ed esecutività.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente
- Annamaria Lazzeri -



Il Segretario Generale
- Giuseppe Dolzani -